



CAMERA DI COMMERCIO
DELL'UMBRIA

Relazione tecnico – finanziaria accordo utilizzo fondo risorse decentrate 2022.

La relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies D. Lgs. n. 165/2001 e in conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dip. RGS n. 25 del 19 luglio 2012 e nelle Note applicative della medesima circolare pubblicate il 12 marzo 2013 sul sito della Ragioneria Generale dello Stato.



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 PERSONALE NON DIRIGENTE

La relazione tecnico-finanziaria ha il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di programmazione economica. L'ambito di intervento è la gestione del Fondo come individuato dal nuovo CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 - 2018 del personale non dirigente.

La presente relazione tecnico finanziaria allegata alla quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies del D. Lgs. n. 165/2001, è redatta secondo il modello di cui alla circolare RGS. n. 25 del 19 luglio 2012 - PARTE III.

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo Risorse Decentrate, parte stabile, per l'anno 2022 è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 416 del 20.09.2022.

La quantificazione della parte variabile del fondo e la sua rappresentazione complessiva è avvenuta con delibera di Giunta n. 116 del 25.10.2022.

Il Fondo Risorse Decentrate complessivo per l'anno 2022, costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018, per un importo di € 857.381,99 non potrà in ogni caso superare l'importo corrispondente al limite 2016 (somma dei Fondi delle ex Camere di commercio di Perugia e Terni).

L'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236 della L.208/2015 è abrogato".

Per quanto concerne il rispetto del vincolo di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. n. 75/2017 sull'ammontare delle risorse accessorie, ai fini della comparazione, occorre tener conto, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare MEF – RGS n. 15 del 16.05.2019, anche delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa ed alla remunerazione per il lavoro straordinario. Tale ultima componente è ormai consolidata e pari a quanto previsto per l'esercizio 1998 ridotto del 3%.

	Anno 2022
Totale risorse stabili nel tetto	446.808,62
Totale risorse variabili nel tetto	341.071,58
Fondo Posizioni Organizzative (a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 15 c. 5)	113.677,53
Fondo Lavoro Straordinario	44.544,50
Totale risorse 2022 da assoggettare al vincolo art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017	946.102,23
Risorse decentrate 2016 al netto delle voci non soggette al tetto (comprese AP/PO)	942.398,16
Fondo Lavoro Straordinario 2016	44.544,50
Totale limite anno 2016	986.942,66



Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 472.054,95.

RISORSE STABILI		
<p>A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un <u>unico importo consolidato</u> di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, <u>relative all'anno 2017</u>, come <u>certificate</u> dal collegio dei revisori, ivi <u>comprese</u> quelle dello specifico Fondo delle <u>progressioni economiche</u> e le risorse che hanno finanziato le quote di <u>indennità di comparto</u> di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo <u>0,20% del monte salari dell'anno 2001</u>, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta <u>confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi</u>.</p> <p>EX CCIAA PERUGIA € 365.397,25</p> <p>EX CCIAA TERNI € 168.493,35</p>	Art. 67, comma 1, CCNL 16 - 18	533.890,60
<p>Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al <u>netto</u> di quelle che gli enti hanno <u>destinato</u>, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla <u>retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (e delle alte professionalità)</u></p> <p>EX CCIAA PERUGIA € 69.517,53</p> <p>EX CCIAA TERNI € 44.160,00</p>		-113.677,53
<p>importo, su base annua, pari a <u>Euro 83,20</u> per le unità di personale destinatarie del presente CCNL <u>in servizio alla data del 31.12.2015</u>, a decorrere dal 31.12.2018 e <u>a valere dall'anno 2019</u>;</p> <p>EX CCIAA PERUGIA € 5.657,60</p> <p>EX CCIAA TERNI € 3.161,60</p>	Art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 16 - 18	8.819,20
<p>un importo pari alle <u>differenze</u> tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle <u>posizioni economiche</u> di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al <u>personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi</u> e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data</p> <p>EX CCIAA PERUGIA € 12.261,08</p> <p>EX CCIAA TERNI € 4.166,05</p>	Art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 16 - 18	16.427,13
<p>importo corrispondente alle <u>retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam</u> non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</p> <p>EX CCIAA PERUGIA € 15.979,86</p> <p>EX CCIAA TERNI € 16.484,91</p> <p>CCIAA UMBRIA € 3.485,82 (cessati anno 2021)</p>	Art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 16 - 18	35.950,59



A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo (consolidamento tagli 2014)	art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010 conv. Legge 122/2010 (Legge n. 147/2013 art. 1 comma 456)	- 9.355,04
EX CCIAA PERUGIA € 9.355,04		
TOTALE RISORSE STABILI		472.054,95
TOTALE RISORSE STABILI extra tetto		25.246,33
TOTALE RISORSE STABILI nel tetto		446.808,62

Risorse storiche consolidate

Il nuovo CCNL 2016 – 2018 all'articolo 67, comma 1, prevede che il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL del 22.01.2014, relative all'anno 2017, al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (e delle alte professionalità).

Le risorse complessive suddette devono essere certificate dal collegio dei revisori dei conti e confluiscono in un unico importo consolidato, il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Le risorse stabili per l'anno 2017 sono state quantificate:

- per la ex CCIAA di Perugia in € 365.397,25 con delibera di Giunta n. 117 del 24.10.2017 e certificate dal Collegio dei Revisori in data 11.06.2018 (verbale n. 33/2018);
- per la ex CCIAA di Terni in € 168.493,35 con determinazione n. 243 del 11.09.2017 e delibera di Giunta n. 72 del 29.11.2018 e certificate dal Collegio dei Revisori in data 20.10.2017 (verbale n. 8/2017) e 15.01.2019 (verbale n. 1/2019);

	Ex CCIAA Perugia	Ex CCIAA Terni	CCIAA Umbria
Unico importo consolidato anno 2003 (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	265.668,63	113.953,10	379.621,73
Incrementi CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	28.329,32	1.874,00	30.203,32
Incrementi CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	11.103,37	5.140,64	16.244,01
Incrementi CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	13.813,00	6.372,15	20.185,15
Rideterminazione per incremento stipendio - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	5.351,58	2.774,21	8.125,79
RIA e assegni ad personam personale cessato (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)	41.131,35	38.379,25	79.510,60
	365.397,25	168.493,35	533.890,60

Il nuovo dettato contrattuale prevede che le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (e delle alte professionalità).

L'importo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (e delle alte professionalità) nell'anno 2017:



- per la ex CCIAA di Perugia è pari a € 69.517,53 come definito in sede di contrattazione integrativa relativa agli utilizzi delle risorse 2017 (il contratto decentrato definitivo è stato sottoscritto in data 03.12.2018 a seguito del parere positivo reso dal Collegio dei Revisori – verbale n. 41 del 26.11.2018 – e dell'autorizzazione con delibera di Giunta n. 123 del 27.11.2018);
- per la ex CCIAA di Terni è pari a € 44.160,00 come definito in sede di contrattazione integrativa relativa agli utilizzi delle risorse 2017 (il contratto decentrato definitivo è stato sottoscritto in data 22.11.2017 a seguito del parere positivo reso dal Collegio dei Revisori – verbale n. 8 del 20.10.2017 – e dell'autorizzazione con delibera di Giunta n. 66 del 24.10.2017);

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Il comma 2 dell'art. 67 del nuovo CCNL, prevede che l'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, sia incrementato dai seguenti importi sempre di natura stabile:

Art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 16 - 18

importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019; la voce è stata calcolata sulla base delle indicazioni contenute nel parere ARAN n. CFL45 del 03.04.2019:

- per la ex CCIAA di Perugia 68 unità di personale in servizio al 31.12.2015;
- per la ex CCIAA di Terni 38 unità di personale in servizio al 31.12.2015;

Art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 16 - 18

un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data:

- per la ex CCIAA di Perugia € 12.261,08;
- per la ex CCIAA di Terni € 4.166,05;

Art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 16 - 18

importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. Le integrazioni annuali sono le seguenti:

- per la ex CCIAA di Perugia € 15.979,86:

Anno cessazione	RIA annua x parte stabile fondo 2022
2017	€ 2.838,55
2018	€ 4.048,59
2019	€ 8.184,80
2020	€ 907,92
Totale	€ 15.979,86

- per la ex CCIAA di Terni € 16.484,91;

Anno cessazione	RIA annua x parte stabile fondo 2022
-----------------	--------------------------------------



CAMERA DI COMMERCIO DELL'UMBRIA

2018	€ 2.291,90
2019	€ 5.293,08
2020	€ 8.899,93
Totale	€ 16.484,91

- per la CCIAA dell'Umbria € 3.485,82;

Anno cessazione	RIA annua x parte stabile fondo 2022
2021	€ 3.485,82
Totale	€ 3.485,32

Le risorse storiche consolidate continuano ad essere decurtate in maniera permanente in base alla previsione di cui all'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge n. 147/2013, corrispondentemente alle riduzioni operate nell'anno 2014 e pari, pertanto, a € 9.355,04 per la ex CCIAA di Perugia (€ 0,00 per la parte relativa al tetto di spesa riferito al fondo dell'anno 2010 ed € 9.355,04 per la parte relativa alla variazione del personale in servizio, calcolata in base alle istruzioni di cui alla Circolare del MEF n. 12 del 15.04.2011). Nessuna riduzione è stata operata dalla ex Camera di Terni in base al D.L. n. 78/2010.

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

RISORSE VARIABILI		
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/14997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5.10.2001	Art. 67, comma 3, lett. a) CCNL 21.05.2018	17.779,39
Risorse derivanti da disposizioni di legge (compensi ISTAT art. 70-ter)	Art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21.05.2018	1.196,68
degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	Art. 67, comma 3, lett. d) CCNL 16 - 18	1.363,61
eventuali <u>risparmi accertati</u> a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello <u>straordinario</u> di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	Art. 67, comma 3, lett. e) CCNL 16 - 18	25.279,39
importo corrispondente alle eventuali risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 4: integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' <u>1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997</u> , esclusa la quota relativa alla dirigenza EX CCIAA PERUGIA € 19.966,00 EX CCIAA TERNI € € 9.741,97	Art. 67, comma 3, lett. h) CCNL 16 - 18	29.707,97
importo corrispondente alle eventuali risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b): alla componente variabile di cui al comma 3, <u>per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento</u> , definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;	Art. 67, comma 3, lett. i) CCNL 16 - 18	310.000,00



Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67 cc. 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile <input type="checkbox"/>	Art. 68, comma 1 CCNL 16-18	-
TOTALE RISORSE VARIABILI		385.327,04
TOTALE RISORSE VARIABILI extra tetto		44.255,46
TOTALE RISORSE VARIABILI nel tetto		341.071,58

Art. 67, comma 3, lett. a) CCNL 16 - 18

L'incremento di € 17.779,39, per risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, si riferisce agli introiti per le operazioni di assegnazione dei Concorsi a premio 2021, per il quale vengono rispettate le indicazioni fornite dal MEF.

L'attività dei concorsi ed operazioni a premio ex DPR 430/2001 è identificabile con quanto indicato al punto vi. "sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi" di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997 del parere MEF-RGS prot. n. 257831 del 18.12.2018, in quanto trova la propria remunerazione in relazione a terzi paganti sulla base di rapporti convenzionali che possono essere affidati anche a soggetti differenti dalle CCIAA.

Con delibera di Giunta n. 110 del 05/10/2022 è stato stabilito di destinare, ai sensi dell'art. 43 comma 3 della Legge n. 449/1997 e delle indicazioni contenute nella nota MiSE prot. 388298 del 12.11.2018, ad integrazione delle risorse decentrate del personale, il 50% dei ricavi netti derivanti dall'applicazione delle tariffe per la presenza del responsabile camerale della tutela del consumatore e della fede pubblica nei concorsi a premio, dedotti tutti i costi, ivi incluse le spese di personale e gli altri oneri stimati in una percentuale del 5% dei costi diretti; l'importo così definito viene inoltre valorizzato al netto degli oneri riflessi dovuti a carico dell'Ente (contributi previdenziali, assistenziali e Irap).

Art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 16 - 18

Le risorse confluite nel fondo in applicazione dell'art. 67, comma 3 lett. c) CCNL 21.05.2018 sono state valorizzate in relazione agli incassi per contributi riconosciuti dall'ISTAT per complessivi € 1.196,68 (al netto di contributi previdenziali e IRAP) relativamente alla rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli per gli anni 2020 - 2021 (rif. Determinazioni nn. 33/2020 e 151/2021).

Art. 67, comma 3, lett. d) CCNL 16 - 18

Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio:

Dipendente	Data cessazione	RIA Mensile	Mensilità	RIA annua x parte variabile fondo 2022
Cat. D7	26.01.2021	€ 14,90	11 + rateo tredicesima	€ 177,61
Cat. C6	31.01.2021	€ 15,64	11 + rateo tredicesima	€ 186,43
Cat. C5	01.03.2021	€ 51,65	10 + rateo tredicesima	€ 559,37
Cat. D3	16.04.2021	€ 1,78	8 + rateo tredicesima	€ 15,43
Cat. B7	30.09.2021	€ 78,42	3 + rateo tredicesima	€ 254,87
Cat. C3	18.10.2021	€ 51,09	2 + rateo tredicesima	€ 110,87
Cat. C2	13.11.2021	€ 54,66	1 + rateo tredicesima	€ 59,03
Totale				€ 1.363,61

Art. 67, comma 3, lett. e) CCNL 16 - 18

I risparmi delle risorse destinate alla retribuzione del lavoro straordinario accertati a consuntivo l'anno precedente, rispetto al limite massimo stabilito dall'art. 4, comma 4 del CCNL 01.04.1999, confluiscono nel fondo dell'anno successivo:

(Stanziamiento 2021 € 44.544,50 – Utilizzi 2021 € 19.265,11 = Risparmio 2021 € 25.279,39).



Art. 67, comma 3, lett. h) CCNL 16 – 18

L'articolo richiamato semplifica le condizioni per l'applicazione delle disposizioni rispetto all'art. 15 commi 2 e 4 del CCNL dell'1.4.1999 prevedendo che la componente variabile del fondo possa essere integrata fino ad un importo massimo corrispondente all'1,20% del monte salari 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza se nel bilancio dell'ente sussiste la relativa capacità di spesa.

Ai sensi all'art. 67, comma 4, CCNL 21.5.2018, in sede di contrattazione decentrata si è convenuta l'integrazione della componente variabile del fondo risorse decentrate con un importo pari all'1,2% del monte salari anno 1997:

- per la ex CCIAA di Perugia € 19.966,00 (M.S. 1997 € 1.663.867 x 1,2% = € 19.966,00)
- per la ex CCIAA di Terni € 9.741,97 (M.S. 1997 € 811.831 x 1,2% = € 9.741,97)

Rispetto alla disciplina precedente non è più prevista una specifica attestazione da parte dell'O.I.V.

Art. 67, comma 3, lett. i) e comma 10 CCNL 16 – 18

Con riferimento alle risorse previste dall'art. 67, comma 3 lettera i) del CCNL 21.05.2018, si precisa che, in conformità alle nuove disposizioni contrattuali, gli obiettivi di performance organizzativa di miglioramento o di mantenimento, utilizzati per giustificare l'incremento del fondo, sono stati individuati all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024 approvato con delibera di Giunta n. 85 del 30.06.2022.

Con delibera di Giunta n. 116 del 25.10.2022 è stata determinata la quantificazione economica della voce applicando alla stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione della programmazione operativa prevista nel PIAO, espressa in FTE, il costo medio orario del personale camerale.

L'incremento delle risorse in oggetto, nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale entro il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 (trattamento accessorio complessivo non superiore a quello del fondo 2016), è pari a complessivi € 310.000,00.

Si precisa, infine che tali risorse saranno rese disponibili solamente al termine del percorso di verifica e validazione della performance dell'Ente e che eventuali risparmi non saranno utilizzati per finanziare il fondo dell'anno successivo.

Art. 68, comma 1 CCNL 16 – 18

La disposizione contrattuale prevede che le risorse fisse non utilizzate negli esercizi precedenti vengano portate in aumento delle risorse dell'esercizio successivo.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Come già illustrato nella sezione I, le risorse storiche consolidate continuano ad essere decurtate in maniera permanente in base alla previsione di cui all'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge n. 147/2013, corrispondentemente alle riduzioni operate nell'anno 2014 e pari, pertanto, a € 9.355,04 per la ex CCIAA di Perugia (€ 0,00 per la parte relativa al tetto di spesa riferito al fondo dell'anno 2010 ed € 9.355,04 per la parte relativa alla variazione del personale in servizio, calcolata in base alle istruzioni di cui alla Circolare del MEF n. 12 del 15.04.2011). Nessuna riduzione è stata operata dalla ex Camera di Terni in base al D.L. n. 78/2010.

L'art. 67, comma 7, del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 prevede che **la quantificazione del fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5**, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, cioè *"a decorre dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*.



Le voci escluse dal tetto sopra specificato sono le risorse non utilizzate del fondo dell'anno precedente anche riferite ai compensi di lavoro straordinario, ove previste in sede di CCNL, i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione con vittoria di spese, le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo, in particolare in relazione ai fondi dell'Unione Europea, le economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell'art. 16 comma 4 e 5 del D.L. n. 98/2011, e le risorse previste da specifiche disposizioni di legge.

Il Decreto-Legge n. 135/2018 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 all'art. 11 ha previsto che *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"*.

Sulla base della dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 2016-2018 e della normativa sopra richiamata anche gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

Per quanto concerne il rispetto del vincolo di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. n. 75/2017 sull'ammontare delle risorse accessorie, ai fini della comparazione, occorre tener conto, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare MEF - RGS n. 15 del 16.05.2019, anche delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa ed alla remunerazione per il lavoro straordinario.

	Anno 2022
Totale risorse stabili nel tetto	446.808,62
Totale risorse variabili nel tetto	341.071,58
Fondo Posizioni Organizzative (a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 15 c. 5)	113.677,53
Fondo Lavoro Straordinario	44.544,50
Totale risorse 2022 da assoggettare al vincolo art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017	946.102,23
Risorse decentrate 2016 al netto delle voci non soggette al tetto (comprese AP/PO)	942.398,16
Fondo Lavoro Straordinario 2016	44.544,50
Totale limite anno 2016	986.942,66
Decurtazione Art. 67 c. 7 CCNL 16-18 per tetto di spesa 2016	-

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

	Anno 2022
Totale risorse stabili	472.054,95
Totale risorse variabili	385.327,04
Totale fondo	857.381,99
Decurtazione Art. 67 c. 7 CCNL 16-18 per tetto di spesa 2016	-
TOTALE FONDO 2022 sottoposto a certificazione	857.381,99

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo



La contrattazione decentrata negli enti soppressi aveva previsto l'incremento delle risorse destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative per € 3.073,37 e una corrispondente riduzione delle risorse decentrate di cui all'art. 67.

Sulla base di quanto riportato in precedenza, fermo restando le future decisioni che potranno essere assunte in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. u) ai fini di un possibile incremento delle risorse di cui all'art. 15 comma 5, destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del fondo di cui all'art. 67, si ritiene al momento di dare evidenza delle stesse in questa sezione, trattandosi di risorse che non sono più qualificabili come "risorsa decentrata":

	Anno 2022
Artt 15 c. 4, 67 c. 1 CCNL 16-18 Risorse destinate P.O. 2017	113.677,53
Art. 7 c. 4 lett. U CCNL 16 -18 Incremento risorse destinate P.O. 2017	3.073,37
Totale fondo P.O.	116.750,90

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Tale modulo è relativo alla programmazione di utilizzo delle risorse, concordate con le OO.SS.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste di utilizzo del Fondo risorse decentrate la cui destinazione esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto Collettivo Nazionale e/o da Contratti Integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolata e/o storica sono le seguenti:

	Anno 2022
Indennità di comparto	38.755,44
Progressioni orizzontali storiche	339.077,87
Incremento risorse destinate alle PO	3.073,37
Totale	380.906,68

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 483.331,26, così suddivise:

	Anno 2022
Incremento risorse PEO	36.832,79
Compensi ISTAT	1.196,68
Indennità per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies CCNL 21.5.2018)	95.200,00
Reperibilità	7.000,00



Indennità condizioni di lavoro (art. 70 bis CCNL 21.5.2018)	7.000,00
Concorsi a premio	7.000,00
Premi collegati alla performance	322.245,84
Totale	476.475,31

In sede di contrattazione è stato stabilito di destinare le risorse disponibili per la corresponsione dei premi correlati alla performance per il 15% alla performance organizzativa e per l'85% alla performance individuale.

La contrattazione rispetta i limiti previsti dal CCNL 21.5.2018 che all'art. 68 comma 3 prevede che "La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a) (performance organizzativa), b) (performance individuale), c) (indennità condizioni di lavoro), d) (indennità di turno e reperibilità), e) (compensi per specifiche responsabilità), f) (indennità di funzione) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse":

- Risorse art. 67, comma 3, con esclusione lett. c), f) e g) = € 384.130,36.
- Destinazioni art. 68 comma 2 lett. a), b), c), d), e), f) = € 438.445,84.
- Risorse destinate alla Performance Individuale = € 273.908,96 (62,47%).

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non vi sono destinazioni ancora da regolare.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

	Anno 2022
Somme non regolate dal contratto	380.906,68
Somme regolate dal contratto	476.475,31
Destinazioni ancora da regolare	-
Totale	857.381,99

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Si rinvia a quanto riportato nella sezione V del Mod. I della presente relazione tecnico-finanziaria.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € 472.054,95, gli utilizzi contrattati aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 417.739,47. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

	Anno 2022
Indennità di comparto	38.755,44
Progressioni economiche storiche	339.077,87



Indennità ex VIII q.f.	-
Incremento risorse destinate alle PO	3.073,37
Incremento risorse destinate alle PEO	36.832,79
Totale	417.739,47

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in maniera differenziata secondo criteri di valorizzazione del merito, sulla base della valutazione ottenuta da ciascun dipendente a conclusione del processo di valutazione della prestazione individuale, con le modalità previste dal sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Sono stati adottati i criteri generali stabiliti nell'art. 16 del CCNL 21.05.2018.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.

Si ricorda che l'anno 2021 rappresenta il primo esercizio di operatività del nuovo Ente, Camera di commercio dell'Umbria, nato dall'accorpamento in data 28.01.2021 delle ex Camere di commercio di Perugia e Terni.

		2021 Importi in €	2022 Importi in €
Totale risorse stabili	A	468.569,13	472.054,95
Totale risorse stabili extra tetto	A1	25.246,33	25.246,33
Totale risorse stabili nel tetto	A2	443.322,80	446.808,62
Totale risorse variabili	B	385.585,50	385.327,04
Totale risorse variabili extra tetto	B1	72.422,13	44.255,46
Totale risorse variabili nel tetto	B2	313.163,37	341.071,58
Totale fondo	C = A + B	854.154,63	857.381,99
Totale fondo extra tetto	C1 = A1 + B1	97.668,46	69.501,79
Totale fondo nel tetto	C2 = A2 + B2	756.486,17	787.880,20
Decurtazione Art. 67 c. 7 CCNL 16-18 per tetto di spesa 2016		-	-
TOTALE FONDO sottoposto a certificazione		854.154,63	857.381,99

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il fondo risorse decentrate per l'anno 2022 è pari a € 857.381,99 e sarà rilevato contabilmente secondo il seguente prospetto riepilogativo:



	Anno 2022
Bilancio d'esercizio al 31.12.2021 Conto 244000 "Debiti v/dipendenti" Risparmio straordinario 2021	25.279,39
Preventivo economico 2022 Conto 321016 Risorse decentrate	832.102,60
TOTALE	857.381,99

L'importo di € 3.073,37 destinato ad incrementare il Fondo Posizioni Organizzative sarà stornato al conto 321002.

La verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Vedi quanto sopra riportato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Come già riportato nella sezione I del presente Modulo IV, il fondo 2022 trova completa copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione e nei conti sopra richiamati.

Tali risorse sono al netto degli oneri riflessi (oneri previdenziali e Irap) che trovano capienza rispettivamente nel conto 322000 "Oneri previdenziali" del mastro "Competenze al personale" e nel conto 327022 "Irap dipendenti" del mastro "Oneri diversi di gestione".

IL SEGRETARIO GENERALE
Federico Sisti